

Il referendum consultivo

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. E' ammesso referendum consultivo a norma dell' articolo 23 dello Statuto della Provincia di Bergamo, in tutte le materie di competenza della Provincia di particolare rilevanza.
2. Non può procedersi a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
3. Non può procedersi altresì per 5 anni alla consultazione referendaria sulla stessa materia.
4. In ogni caso non è ammesso referendum in ordine a:
 - a) atti di pianificazione generale;
 - b) provvedimenti tariffari, atti riguardanti tassazioni, imposizioni tributarie;
 - c) atti meramente esecutivi di atti normativi, generali, di programmazione o di pianificazione anche territoriale;
 - d) assunzione di mutui;
 - e) bilanci;
 - f) statuti e regolamenti provinciali;
 - g) organizzazione degli Uffici;
 - h) atti la cui revoca o modifica non potrebbe legittimamente essere assunta dall'amministrazione provinciale, in quanto contrastante con disposizioni e principi dell'ordinamento giuridico vigente.
5. Fuori dei casi di cui al precedente comma, ove un atto normativo o amministrativo sia stato adottato in adempimento di disposizioni legislative statali o regionali ovvero di disposizioni statutarie o regolamentari, il medesimo può essere sottoposto a referendum esclusivamente ai fini della sua modifica e per gli aspetti che attengono alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 2 - Iniziativa

1. Il Referendum può essere proposto:
 - a) dal Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 - b) da non meno del 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 - c) da non meno di 25 Consigli Comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 40000 unità.

ARTICOLO 3 - Comitato Promotore.

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum devono costituirsi in Comitato promotore con la partecipazione di almeno 250 cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. I promotori, muniti di certificato d'iscrizione nelle liste elettorali nei Comuni della Provincia, devono indicare il nome del Responsabile a cui spetta la rappresentanza del Comitato stesso e a cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. La proposta deve indicare i termini del quesito referendario e deve essere presentata al Presidente della Provincia che ne dà notizia al Consiglio Provinciale.
4. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita dalla Commissione per il Referendum.

ARTICOLO 4 - Composizione, nomina e durata della commissione per i referendum.

1. La Commissione per il Referendum è composta da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle

materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo e costituzionale e all'ordinamento degli enti locali. Essa viene nominata dal Consiglio Provinciale con elezione a scrutinio segreto e con voto limitato a 2/3 dei posti disponibili

2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che l' ha nominata.

3. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Provinciale provvede a sostituirlo entro i successivi 60 giorni.

4. La decisione della Commissione è vincolante; della medesima è data pubblicità nelle forme previste per gli atti degli organi della Provincia.

ARTICOLO 5 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte della Commissione:

? i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale;

? i consiglieri comunali, circoscrizionali, provinciali, regionali in carica; i componenti delle rispettive Giunte, Sindaci e Presidente della Provincia e della Regione compresi; i Parlamentari nazionali ed europei;

? gli amministratori di altri enti locali, di aziende o enti dipendenti da enti locali;

? i componenti dell' O.RE.CO.

? i Difensori civici comunali, provinciale e regionale;

2. Il Consiglio Provinciale, col medesimo atto con cui accerta l'incompatibilità, dispone a maggioranza semplice la revoca del componente della Commissione.

ARTICOLO 6 - Funzionamento.

1. La Commissione è convocata per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio provinciale, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina.

2. Il Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 membri. Essa delibera a maggioranza.

3. Al fine di garantire il corretto funzionamento della Commissione dovranno essere messi a sua disposizione - anche in via temporanea - locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento delle incombenze, comprese quelle di segreteria. Deve essere assicurata inoltre la collaborazione di tutti gli Uffici interessati. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Provinciale.

4. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto verbale.

5. Nella prima riunione della commissione e in seno ad essa viene nominato un Presidente cui compete la convocazione della Commissione.

6. La sua nomina dovrà essere comunicata al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 7 - Gettone di presenza.

1. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza di importo pari a quello percepito dai consiglieri provinciali. La relativa spesa dovrà essere impegnata con provvedimento del Segretario Generale della Provincia o suo delegato nell'ambito del pertinente stanziamento di bilancio.

ARTICOLO 8 - Esito del procedimento referendario e discussione in Consiglio.

1. Il risultato del referendum è discusso dal Consiglio Provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del referendum da parte del Presidente della Provincia.

2. In occasione della seduta di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio provinciale è tenuto ad assicurare che:

a) la convocazione del Consiglio sia portata a conoscenza del rappresentante dei proponenti il referendum;

b) la discussione sia preceduta dalla lettura, effettuata dal Presidente medesimo o da un consigliere da lui delegato, della relazione alla proposta;

c) nel caso in cui si renda necessario effettuare una sintesi della relazione, questa deve essere concordata con il rappresentante dei proponenti il referendum.

3. Il Consiglio Provinciale si esprime in ordine alla questione oggetto della proposta referendaria; nel caso in cui l'atto oggetto del referendum sia di competenza di altro organo della Provincia, la posizione del Consiglio provinciale può esprimersi solo attraverso l'approvazione di una mozione.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM.

ARTICOLO 9 - Quesito referendario.

1. Il quesito referendario consiste in un'unica domanda con la quale si richiede, in ordine ad un atto identificato, l'assenso o meno circa:
 - a) la sua revoca;
 - b) la sua modifica.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il quesito referendario individua con precisione il contenuto della modifica.

ARTICOLO 10 - Richiesta di referendum.

1. La richiesta di referendum è redatta in forma scritta e deve contenere:
 - a) le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
 - b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c) una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
2. L'atto di cui è proposta la revoca o la modifica deve essere individuato con riferimento al numero, data, oggetto e organo che lo ha adottato.
3. Qualora sia proposta la modifica di un atto, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva dell'atto di cui è proposta la modifica.
4. La richiesta deve individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
5. La richiesta è sottoscritta dai proponenti; le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
6. Il Presidente della Provincia provvede a comunicare con procedura d'urgenza, la presentazione della richiesta di Referendum al Presidente del Consiglio Provinciale ed al Segretario Generale della Provincia, ai quali sono altresì trasmettere tutte le altre ulteriori informazioni concernenti le fasi del procedimento referendario.

ARTICOLO 11 - Deposito della proposta.

1. La proposta di referendum deve essere depositata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre di ciascun anno, unitamente al quesito referendario presso il Segretario Generale della Provincia o suo delegato che ne rilascia ricevuta secondo le modalità previste nel successivo articolo.
2. Non può essere depositata richiesta di Referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza ordinaria del Consiglio Provinciale.
3. Il quesito referendario deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità, in modo tale che l'elettore possa rispondere sì o no.
4. La formulazione del quesito deve altresì essere articolata in modo da non condizionare od indirizzare l'espressione del voto.

ARTICOLO 12 - Verifica di ammissibilità del quesito.

1. Il Presidente della Provincia, quale rappresentante legale dell'Ente, trasmette al Presidente del Consiglio la proposta di Referendum. Il Presidente del Consiglio, entro 15 giorni dal deposito della suddetta proposta, promuove la prima riunione della Commissione per il Referendum che, in tale occasione, si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto sulla base della normativa vigente.
2. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare al quesito modifiche, integrazioni, perfezionamenti di forma nei 5 gg. successivi alla riunione invita il Comitato dei promotori a provvedere

3. Il Comitato deve provvedere entro 10 gg. dal ricevimento dell'invito.
4. La decisione definitiva della Commissione è comunicata notificata al Comitato promotore, con atto motivato, entro venti giorni dal termine di cui al comma 3, ovvero dalla riunione di cui al comma 1.
5. Qualora siano presentate più proposte di referendum tra di loro omogenee, la Commissione, uditi i promotori dei singoli Referendum, dispone l'unificazione.
6. Avverso la decisione definitiva della Commissione i proponenti possono ricorrere alla Commissione di appello così costituita: Un Magistrato che la presiede, il Difensore civico della Provincia, il Presidente degli ordini degli avvocati di Bergamo o suo delegato.
7. Il ricorso deve essere presentato entro venti gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4. La Commissione di appello decide entro 20 gg. Scaduto inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto. La decisione della Commissione d'Appello è comunicata dal Presidente della stessa al rappresentante del Comitato e al Presidente della Provincia entro 7 gg.

ARTICOLO 13 - Raccolta delle firme.

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum i cittadini italiani iscritti alle liste elettorali.
2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'Amministrazione Provinciale, nel quale è stampato il quesito referendario ed è prevista l'esatta indicazione delle generalità dei sottoscrittori.
3. I moduli di raccolta delle firme sono prodotti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito.
4. La raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro 120 giorni dalla data della notifica della decisione di ammissione del referendum.
5. Ai fini della autenticazione delle firme, le Amministrazioni Comunali assicurano presso la sede dei singoli Comuni e le sedi dei consigli circoscrizionali, appositi centri di raccolta funzionanti in orario di apertura degli uffici comunali.
6. I moduli contenenti le firme sono consegnati alla Segreteria Generale della Provincia a cura del rappresentante dei soggetti proponenti entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la raccolta,.
7. Trascorso detto termine senza che sia stato raggiunto il quorum di cui all' art.2 lett. b. il Presidente della Provincia dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato nell'albo pretorio della Provincia e dei singoli Comuni della Provincia.

ARTICOLO 14 - Richiesta di referendum ed autenticazione delle firme.

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente articolo. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata a norma di legge da soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - ? Notai;
 - ? Giudici di pace;
 - ? Segretari della Procura della Repubblica;
 - ? Sindaci;
 - ? Presidente della Provincia;
 - ? Assessori comunali e provinciali;
 - ? Presidenti del Consiglio comunale e provinciale;
 - ? Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali;
 - ? Segretari comunali e provinciale;
 - ? Funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
 - ? Consiglieri provinciali e comunali che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco.
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo. In questo caso occorre indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo.
4. Il soggetto che procede alle autenticazioni delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta

o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

5. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

ARTICOLO 15- Deposito firme dei sottoscrittori.

1. Le firme autenticate dei proponenti il Referendum corredate della prescritta documentazione vanno depositate presso la Segreteria Generale della Provincia da parte del Comitato promotore di cui all'articolo 3.

2. La presentazione avviene in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio.

3. Del deposito si dà atto mediante processo verbale recante il giorno e l'ora in cui lo stesso è avvenuto, redatto in duplice originale e sottoscritto dai presentatori e dal Segretario Generale o da funzionario appositamente delegato. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ARTICOLO 16 - Verifica di regolarità delle firme

1. La Commissione di cui all'articolo 4 verifica la regolarità delle firme di presentazione e il loro numero.

2. Entro 30 gg. dalla presentazione delle sottoscrizioni la Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvederà, per il tramite del Presidente del Consiglio, ad iscrivere la relativa pratica all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale che dovrà essere convocato nei successivi 10 gg.

CAPO TERZO

INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO.

ARTICOLO 17 - Indizione del Referendum

1. Il Segretario Generale della Provincia o suo delegato, preso atto dell'ammissibilità della proposta di Referendum, provvede ad impegnare la necessaria spesa.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione di ammissibilità del Referendum, adottata a norma del comma precedente o a norma dell'articolo 2, lett. a), il Presidente della Provincia, con ordinanza da assumersi entro 10 giorni successivi, indice il Referendum in una domenica compresa tra il 30 aprile ed il 15 luglio, oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre nel caso di svolgimento nel periodo primaverile di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Detta data non può essere fissata prima di 90 gg. dalla data di indizione del Referendum.

3. Nel caso sia previsto lo svolgimento di una qualunque tornata elettorale, ad esclusione di quella per il rinnovo del Consiglio Provinciale, Il Presidente della Provincia potrà disporre l'abbinamento dei referendum con la tornata stessa.

4. L'ordinanza è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio della Provincia e trasmessa al Comitato dei Promotori e ai Sindaci della Provincia per la pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni. Copia dell'ordinanza verrà altresì trasmessa al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.

5. Il Presidente della Provincia, con l'ordinanza di ammissione, dispone altresì che siano pubblicati manifesti con i quali vengano precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è riportato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

6. Nel caso che si siano indetti nello stesso giorno più referendum, gli stessi sono riportati nel manifesto nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Provinciale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

7. Il manifesto è pubblicato a cura dei Comuni negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti

o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

8. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

9. Il Segretario Generale della Provincia coordina le operazioni referendarie ed in particolare predispone una guida per gli uffici di sezioni e per l'ufficio centrale del Referendum contenente le istruzioni per l'esecuzione delle relative funzioni, nonché l'indicazione dei luoghi di raccolta del materiale utilizzato per le operazioni di voto.

ARTICOLO 18 - Propaganda elettorale.

1. I Sindaci dei Comuni mettono a disposizione dei soggetti promotori o del Consiglio Provinciale, se ne è il promotore, appositi spazi per la propaganda elettorale.

2. Possono richiedere spazi anche i Gruppi consiliari della Provincia, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. La Giunta Provinciale, entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, delibera l'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali ai soggetti di cui ai commi precedenti. La deliberazione è comunicata, da parte del Presidente, agli organismi interessati entro il trentatreesimo giorno antecedente a quello della votazione.

4. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate direttamente dagli organismi autorizzati.

5. La propaganda è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n.212, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 19 - Interruzione del Referendum.

1. Il Referendum di iniziativa popolare non si svolge in caso di rinuncia allo stesso da parte del Comitato promotore, che deve essere comunicata al Presidente della Provincia entro il 31 marzo dell'anno in cui il medesimo è previsto.

2. Il Referendum può non essere indetto o la sua indizione, quando sia già avvenuta, può essere revocata qualora l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto del quesito referendario, abbia adottato un provvedimento esecutivo che accolga la proposta oggetto del quesito referendario.

3. A tal fine l'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma precedente deve richiedere che la Commissione per il Referendum valuti se il provvedimento adottato faccia venir meno, accogliendone la proposta, le ragioni del quesito referendario, e si esprima in merito proponendo motivatamente al Presidente della Provincia di indire o non indire il referendum ovvero, qualora esso sia già stato indetto, di confermare o revocare l'indizione stessa.

4. La richiesta di pronunciamento di cui ai commi precedenti deve pervenire alla Commissione per il Referendum entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista l'effettuazione della consultazione referendaria.

5. La Commissione per il Referendum deve formalizzare al Presidente della Provincia la proposta di cui al comma 3, che provvederà a darne comunicazione al Comitato Promotore entro i cinque giorni successivi.

6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il Referendum già indetto è automaticamente differito ad una data da fissarsi entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione.

CAPO QUARTO

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.

ARTICOLO 20 - Disciplina delle votazioni.

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni in Sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, le modalità di allestimento dei seggi e i compiti dei componenti degli Uffici di sezione elettorale, sono disciplinati dalle leggi elettorali vigenti alle quali si fa rinvio.

ARTICOLO 21 - Certificati elettorali.

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati a cura dei Sindaci tra il ventesimo ed il decimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi fino al giorno precedente la consultazione.

ARTICOLO 22 - Schede per la votazione.

1. Le schede per la votazione saranno di carta consistente e di diverso colore per i diversi Referendum che si svolgono alla stessa data. Esse sono predisposte dalla Provincia e devono corrispondere alle caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Sulle stesse deve essere riprodotto letteralmente il quesito referendario stampato a caratteri chiaramente leggibili.

ARTICOLO 23 - L'ufficio di Sezione.

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione ogni Comune procede, in pubblica adunanza, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95, come modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma ogni Comune procede, in pubblica adunanza, al sorteggio dei Presidenti delle sezioni elettorali compresi nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla vigente normativa nazionale per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ARTICOLO 24 - Organizzazione delle operazioni.

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalle leggi elettorali
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Previa consegna al Presidente del materiale necessario (Schede, verbali, copie delle liste elettorali ecc. consegnati personalmente da incaricati dei Comuni) e verifica del medesimo, si procede immediatamente alla vidimazione delle schede elettorali che avviene mediante apposizione della sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
3. Una copia della lista elettorale deve essere affissa nel seggio elettorale per consentire ad ogni elettore di verificare la propria inclusione nella stessa.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Provinciale e/o dei Comuni promotori, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Responsabile dei Soggetti proponenti, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale della Provincia o da altro funzionario della Provincia abilitato a tale funzione.

ARTICOLO 25 - Operazioni di voto e scrutinio.

1. La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel

rettangolo che la contiene.

4. Le operazioni di voto si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
5. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum l'Ufficio di Sezione osserva nello scrutinio l'ordine di priorità quale risulta dall'ordinanza d'indizione dei Referendum.
6. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.
7. I verbali delle operazioni di voto e degli scrutini completi delle schede scrutinate, chiusi in plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dai componenti il seggio, sono immediatamente trasmessi, a cura del presidente di sezione, all'Ufficio centrale per il referendum.

CAPO QUINTO

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ARTICOLO 26 - Ufficio Centrale per i Referendum.

1. In occasione delle consultazioni referendarie viene costituito, con atto del Segretario Generale della Provincia, l'ufficio centrale per i Referendum composto da:
 - ? Segretario Generale della Provincia o suo delegato che lo presiede;
 - ? n.4 dipendenti provinciali di livello non inferiore alla categoria D3, quali membri effettivi;
 - ? n.1 dipendente provinciale con qualifica non inferiore alla categoria B3 con funzioni di segretario;
 - ? n.2 dipendenti provinciali di livello non inferiore qualifica alla categoria D3 quali membri supplenti;
 - ? n.1 dipendente provinciale con qualifica non inferiore alla categoria B3 con funzioni di segretario supplente.

Alle sedute dell'Ufficio Centrale partecipa con potere consultivo il rappresentante del Comitato Promotore o dei Comuni proponenti.

2. L'ufficio centrale per i Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione dei risultati del Referendum.
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei Referendum si svolgono in adunanza pubblica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Lo svolgimento delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i Referendum viene analiticamente documentato tramite apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Presidente dell'Ufficio e uno alla Commissione per il Referendum di cui all'articolo 4. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami.

ARTICOLO 27 - Determinazione dei risultati.

1. La Commissione per i Referendum, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.
2. La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il risultato è proclamato dalla Commissione e di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della Commissione per i

Referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri provinciali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del Referendum ed ai Capi Gruppo provinciali di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i Referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, nel caso di referendum indetto su proposta popolare.

5. Il Segretario Generale della Provincia dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i Referendum nell'archivio provinciale insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni dalla data della consultazione referendaria, il responsabile dell'archivio assicura la conservazione degli atti di indizione dei Referendum, dei verbali delle Sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla vigente normativa nazionale per i componenti le sezioni elettorali in occasione di consultazioni relative ad un solo referendum, maggiorato del 15% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

7. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale del Referendum e dell'adunanza della Commissione per i Referendum viene pubblicata dal Segretario Generale della Provincia all'albo pretorio della Provincia, per 15 giorni.

8. Il Presidente è tenuto a sottoporre al vaglio del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 - Spese

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni nonché a quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Provincia. La Provincia può anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 60% dell'ammontare delle spese previste per la consultazione.

ARTICOLO 29 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia elettorale.

ARTICOLO 31 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento ad intervenuta esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione del Consiglio Provinciale sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore.